



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **119** di Registro

Seduta Pubblica di Prima convocazione del 17-12-2025 svoltasi dalle ore 19:18 alle ore 22:49

Presidente: Avv. ANZALDO Fulvio

Segretario Generale: Dott.ssa Beltrame Roberta

Sono presenti al momento della votazione:

Rapinese Alessandro	Presente	MINGHETTI Barbara	Assente
ANZALDO Fulvio	Presente	MOLTENI Giordano	Presente
AVOGADRO Loredana	Presente	NEGRETTI Elena	Presente
BELLEZZA Caterina	Presente	NESSI Vittorio	Presente
BERNASCONI Davide	Presente	NISO Davide	Presente
CANTALUPPI Lorenzo	Presente	NOSEDA Aldo	Presente
CASATI Emilio	Presente	PELLEGATTA Arianna	Presente
CASELLA Cecilia	Assente	ROSSETTI Gianfranco	Presente
CERIELLO Paola	Assente	TAGLIABUE Gaia	Presente
Di Pisa Valentina	Presente	TAGLIABUE Patrizia	Presente
Falanga Alessandro	Presente	TOCCHETTI Paola	Presente
FANETTI Stefano	Presente	TUFANO Antonio	Assente
GALLI Eleonora	Presente	VERONELLI Camilla	Presente
INTROZZI Valentina	Presente	VOZELLA Luca	Presente
LEGNANI Stefano	Presente	Zanotta Silvia	Presente
LISSI Patrizia	Presente	ZERENGA Paola	Presente
MANTERO Carlo	Presente		

OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022. Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Il Presidente procede con la trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco con delega alla Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Comunale, modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 in data 13 ottobre 2025, con procedura di urgenza ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Premesso che:

- il servizio pubblico locale di gestione delle aree di sosta e parcheggi è affidato fino al 31/12/2025 alla partecipata Como Servizi Urbani S.r.l., società a partecipazione pubblica detenuta *in toto* dal Comune di Como, e dedicata alla gestione di servizi di interesse generale;
- si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio pubblico locale relativo alla gestione delle aree di sosta e parcheggi, atteso l'approssimarsi della scadenza dell'affidamento in essere;

Richiamato: l'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*", che recita:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (...)";

Vista l'allegata relazione ex art 14 del D. Lgs. 201/2022 (prot. n. 216973 del 15.12.2025 allegati A, A1 e A2), in base alla quale l' *in house providing* è individuato quale modello più idoneo per l'affidamento in gestione del servizio pubblico locale di che trattasi;

Richiamato l'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 "*Affidamento a società in house*", che recita:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. (...)”;

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e in particolare l'art. 16, il quale prevede:

1. che le società in house possono essere destinatarie di affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati;
2. tra le altre cose, specifiche disposizioni in tema di statuto societario e attività prevalente nel dettare i requisiti per l' *in house providing*;

Visto l'art. 7 D.lgs. n. 36/2023, disciplinante il principio di auto-organizzazione amministrativa delle Stazioni Appaltanti, il quale prevede la possibilità di scegliere, tra le forme di gestione possibile, l'affidamento “in house”;

Vista l'allegata relazione ex art 17 del D. Lgs. 201/2022 (prot. n. 216998 del 15.12.2025 allegato B) che reca una qualificata motivazione che dà espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;

Richiamato l'art. 19 del D.Lgs 201/2022 relativo a “Durata dell'affidamento e indennizzo”, che recita:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4. 2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi”;

Precisato che:

1. la società Como Servizi Urbani S.r.l. è interamente a capitale pubblico e che il Comune di Como è socio unico di tale società;

2. ai sensi del vigente Statuto sociale la Società è soggetta al controllo analogo da parte del Comune;
3. l'attuale modello organizzativo societario è conforme sia alle disposizioni del diritto dell'Unione Europea, sia alle disposizioni di legge nazionali in tema di affidamenti alle società in house;
4. lo Statuto definisce l'oggetto sociale della stessa includendovi prestazioni di servizi o funzioni pubbliche, fra i quali la gestione delle aree di sosta e parcheggi;

Dato atto che:

1. l'oggetto della procedura di affidamento è il servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi, che comprende:

A - Gestione Autosili:

- a1) Autosilo di Via Auguadri;
- a2) Autosilo Val Mulini;

B - Gestione Aree Attrezzate per la Sosta:

- b1) *"Aree regolamentate con parcometro o equivalenti"*;
- b2) *"Aree regolamentate con parcometro o equivalenti con tariffe agevolate per residenti"*;
- b3) *"Aree riservate per la sosta a pagamento dei residenti"*;
- b4) gestione struttura attrezzata per la sosta delle biciclette presso P.le Gerbetto, denominata Velostazione *"Como Borghi"*;
- b5) aree attrezzate per la sosta dei camper;
- b6) gestione dei sistemi a messaggio variabile di guida ai parcheggi cittadini e pannelli integrativi per informazioni all'utenza riguardanti la mobilità urbana;
- b7) gestione del parcheggio interrato di via Aldo Moro: area riservata per la sosta a pagamento dei residenti;
- b8) gestione del parcheggio interrato di via Borgovico: area riservata per la sosta a pagamento dei residenti;

C – Gestione area pontile ubicato in Viale Geno, Villa Margherita

2. la durata dell'affidamento è stabilita in 5 (cinque) anni;
3. il valore del contratto complessivamente inteso è stimato in euro 47.696.589,28 = oltre IVA, rivalutato nei 5 anni. ed è superiore alla soglia di rilevanza europea per le concessioni (ex art 14 del D. Lgs. 36/2023);

Visto lo schema di contratto di servizio di cui all'allegato C, (prot. n. 217021 del 15.12.2025);

Ritenuto di condividere e fare proprie le argomentazioni contenute nelle Relazioni ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 sopra menzionate allegate al presente atto, cui si rinvia, e conseguentemente di individuare l'*in house providing* quale miglior modello di gestione per l'affidamento dei servizi in questione;

Richiamato l'art. 17 comma 3 del D.Lgs 201/2022 in base al quale, in tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, il contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito di ANAC;

Atteso quindi che il contratto di servizio per il presente affidamento, il cui importo è superiore alle soglie di rilevanza europea, potrà essere stipulato decorsi 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito di ANAC;

Evidenziata la particolare urgenza nella approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, attesa la necessità di provvedere celermente agli adempimenti previsti dalla legge necessari alla formalizzazione dell'affidamento del servizio;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, modificato da ultimo con Delibera di Consiglio n. 87 in data 13 ottobre 2025;
- l'art.20 del Regolamento per il Consiglio comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 58 del 28/07/1997 e modificato con Deliberazioni C.C. n. 16 del 18/03/2002, n. 7 del 6/2/2017, n. 10 del 21/4/2022 e n. 3 del 30/01/2023;

Visti:

- l'allegato A, relazione redatta ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 201/2022;
 - l'allegato B, relazione redatta ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 201/2022;
 - l'allegato C, schema di contratto di servizio;
- parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 42;
- il D.Lgs.175/2016;
- il D.Lgs. 201/2022;
- il D.Lgs. 36/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 18 dicembre 2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:

- di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del medesimo D.Lgs. 267/2000 del Direttore del Settore *"Programmazione Territoriale"*;
- di regolarità ai sensi dell'art. 14 del comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Direttore dell'Area *"Territorio"*;
- di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 del Direttore del Settore *"Finanziario e Risorse Umane"*;
- il parere favorevole di legittimità espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 87 in data 13 ottobre 2025;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, P.G. n. 217573 del 16.12.2025;

Su invito del Presidente il Direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Nosedà, illustra la proposta. Il Presidente apre alle richieste di chiarimenti in cui interviene il Consigliere Legnani. Segue riscontro dell'arch. Nosedà.

Poiché la Commissione consiliare non si è tenuta, il Presidente passa alla fase della discussione generale e, in assenza di interventi, apre alle dichiarazioni di voto sulla proposta. Non essendovi interventi il Presidente dichiara aperta la votazione.

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 29

Consiglieri votanti n. 27

Voti favorevoli n. 27

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bellezza, Bernasconi, Cantaluppi, Casati, Di Pisa, Falanga, Fanetti, Galli, Introzzi, Legnani, Lissi, Mantero, Molteni, Negretti, Niso, Nosedà, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Zanotta, Zerenga)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 2

(Consiglieri Nessi e Vozella)

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si considerano facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di approvare la relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022, gli allegati A, A1 e A2, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che individua l' *in house providing* quale miglior modello di gestione per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi;
- 2) di approvare la relazione ex art. 17 del D. Lgs. 201/2022, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che esplicita le motivazioni dell'affidamento *in house providing* del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi;
- 3) di affidare, ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, secondo la modalità *in house providing*, alla società Como Servizi Urbani S.r.l. il servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi per la durata di 5 anni, per un valore complessivamente stimato in euro 47.696.589,28 oltre IVA, rivalutato nei 5 anni;
- 4) di approvare lo schema di contratto di servizio, allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che la Società partecipata Como Servizi Urbani s.r.l. rispetta tutti i requisiti giuridici previsti per il predetto affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati saranno pubblicati sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 201/2022;
- 7) di dare atto che il Contratto di servizio per il presente affidamento, il cui importo è superiore alle soglie di rilevanza europea, potrà essere stipulato decorsi 60 gg dalla avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito di ANAC;
- 8) di incaricare il Dirigente del Settore "*Programmazione Territoriale*" di porre in essere gli adempimenti consequenziali e correlati previsti, ivi compresa la sottoscrizione del Contratto di servizi, con autorizzazione all'inserimento delle modifiche non sostanziali necessarie ai fini della sua sottoscrizione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 29

Consiglieri votanti n. 29

Voti favorevoli n. 29

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bellezza, Bernasconi, Cantaluppi, Casati, Di Pisa, Falanga, Fanetti, Galli, Introzzi, Legnani, Lissi, Mantero, Molteni, Negretti, Nessi, Niso, Nosedà, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Vozella, Zanotta, Zerenga)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire il conseguente tempestivo avvio degli adempimenti di legge previsti, finalizzati all'affidamento del servizio.

Esaurita la trattazione il Presidente passa all'argomento successivo iscritto all'Ordine del giorno.

Per quanto attiene agli interventi di cui al presente punto all'Ordine del giorno, si rinvia alla trascrizione integrale della registrazione audio della seduta, in corso di predisposizione, che sarà depositata agli atti della Segreteria Generale – Ufficio Consiglio non appena disponibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio ANZALDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022. Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarita' tecnica** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 15-12-2025

II DIRETTORE

Arch. Luca Nosedà

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022. Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **coerenza con i documenti di programmazione** (art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Sede, 15-12-2025

IL DIRETTORE D'AREA

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022. Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarita' contabile** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 15-12-2025

II DIRETTORE
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022. Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello Statuto Comunale.

Sede, 15-12-2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 119 Registro Deliberazioni del 17-12-2025

OGGETTO: Approvazione delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022.
Affidamento in house del servizio di gestione delle aree di sosta e
parcheggi a Como Servizi Urbani Srl

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2025 al 05-01-2026, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il 17-12-2025

- [..] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*